



COMUNE DI FIUMICINO

Città Metropolitana di Roma Capitale

CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE COPIA

n. 103 del 21-12-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2022

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventuno** del mese di **Dicembre** a partire dalle ore **09:40**, nella Aula Consiliare e in videoconferenza sulla piattaforma Zoom, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seconda convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Presiede la seduta la SIG.RA ALESSANDRA VONA in qualità di Presidente del Consiglio.

All' appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	MONTINO ESTERINO	Presente	14	GIUA VALENTINA	Presente
2	ADDENTATO VALERIO	Presente	15	MAGIONESI PAOLA	Presente
3	BACCINI MARIO	Presente	16	MEGNA RAFFAELE	Presente
4	BONANNI BARBARA	Assente	17	MELONI PIERPAOLA	Presente
5	CALCATERRA STEFANO	Presente	18	NARDOZI GIAMPAOLO	Presente
6	CHIERCHIA MASSIMO	Assente	19	PETRILLO ANGELO	Assente
7	CORONAS ALESSIO	Assente	20	PIETROSANTI EZIO	Presente
8	COSTA STEFANO	Presente	21	POGGIO FEDERICA	Presente
9	COSTANZA WALTER	Presente	22	SANNINO CIRO	Presente
10	CUTOLO CLAUDIO	Presente	23	SEVERINI ROBERTO	Presente
11	D'INTINO VINCENZO	Presente	24	VONA ALESSANDRA	Presente
12	FERRERI MAURIZIO	Presente	25	ZORZI FABIO	Presente
13	FORTINI ARMANDO	Presente			

PRESENTI: 21 - ASSENTI: 4

Assiste il Vice Segretario Comunale DOTT. GIUSEPPE GALLI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, la SIG.RA ALESSANDRA VONA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio comunale prot. n. 48500 del 27 marzo 2020, recante “Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Riunioni del Consiglio in videoconferenza. Trasparenza e tracciabilità”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*.

Richiamate, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 752, che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli nella misura dello 0,76 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento riservata allo Stato, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di incremento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, pari alla quota riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Richiamato il comma 747, lettera c) dell'articolo 1, legge 160/2019 che stabilisce la riduzione del 50% della base imponibile *“per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori”*.

Richiamato altresì il comma 48, articolo 1, della Legge 178 del 30 dicembre 2020 che stabilisce *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato*

d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà”.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre 2021;

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. “enti non commerciali”, è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre 2021.

Visto il comma 751 dell'art. 1 della legge 160/2019 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, **mentre saranno esenti a decorrere dal 2022**, in presenza delle condizioni sopra citate.

Visto infine il comma 756 dell'art. 1 della Legge 160/2019 il quale prevede che: *“a decorrere dall'anno 2021 i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”* nonché il comma 757 il quale prevede che: *“la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”*;

Considerato che, nelle more dell'adozione del decreto di cui al citato comma 756, i comuni possono deliberare aliquote e fattispecie imponibili con le stesse modalità già previste per l'anno 2020 e 2021.

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024.

Dato atto che, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, è possibile, per l'anno 2022, garantire continuità alle agevolazioni introdotte – in vigore di IUC – a favore degli immobili locati alle condizioni definite dagli accordi stipulati dal Comune con le organizzazioni rappresentative dei proprietari e dei conduttori, nonché per gli immobili dati in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, con valore ISEE del comodatario inferiore agli 11.000,00 euro annui.

Atteso che, sulla base degli incassi IMU 2021, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative contenute nella legge n. 160/2019 e dalle disposizioni contenute nei decreti legge emanati a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020, D.L. 137/2020, D.L., D.L. 149/2020, D.L. 73/2021), nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2022 ammonta ad € 25.500.000,00, comprensivo della decurtazione per la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale stimata.

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Visto lo Statuto comunale.

Verificato che è stata effettuata la verifica di mancanza di conflitto di interesse ai sensi del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 9/2021.

DELIBERA

- di approvare per **l'anno di imposta 2022** le seguenti **aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	Escluse
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	6 per mille
Immobili locati alle condizioni definite dagli accordi stipulati dal Comune con le organizzazioni rappresentative dei proprietari e dei conduttori, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431	8,70 per mille
Immobili dati in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, concesso in base all'articolo 1, comma 747 lettera c), della legge n. 160/2019 e con valore ISEE del comodatario inferiore a 11.000,00 euro annui	1 per mille
Aree fabbricabili	10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esenti
Terreni agricoli (diversi da quelli esenti)	10,60 per mille
Fabbricati di categoria D	10,60 per mille
Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili	10,60 per mille

- di stimare in € 25.500.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2022 di spettanza del Comune, derivante dalle aliquote sopra determinate;

- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

Concluso il dibattito, la Presidente invita il Consiglio alla votazione palese per alzata di mano in presenza e per appello nominale da remoto, previa verifica dell'identità del dichiarante, della sopra riportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente dichiara che la proposta risulta approvata con:

- 13 voti favorevoli (il Sindaco Montino e i Consiglieri: Vona, Calcaterra, Cutolo, Ferreri, Fortini, Giua, Magionesi, Megna, Meloni, Nardozi, Sannino, Zorzi);

- 7 voti contrari (Baccini, Costa, Costanza, D'Intino, Pietrosanti, Poggio, Severini);

- 1 astenuto (Addentato);

su 21 presenti e 20 votanti.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente dell'AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, quale responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 30-11-2021

AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Dirigente

DOTT. ELPIDIO CIUONZO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell' AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, quale responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, valutati anche i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, esprime parere di regolarità contabile Favorevole

Addì, 30-11-2021

AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Dirigente

DOTT. ELPIDIO CIUONZO

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

Il Presidente
F.TO ALESSANDRA VONA

Il Vice Segretario Comunale
F.TO DOTT. GIUSEPPE GALLI

Il Dirigente del Settore ed il Responsabile dell'Ufficio competente, per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati della sollecita attuazione del presente provvedimento ed, in particolare, di tutti gli atti procedurali conseguenti, idonei a consolidarne gli effetti.

Il Vice Segretario Comunale
DOTT. GIUSEPPE GALLI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

Il Vice Segretario Comunale
DOTT. GIUSEPPE GALLI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005